

DICHIARAZIONE

La sottoscritta ALESSANDRA INGUSCIO, in qualità di Componente della commissione giudicatrice (nominata con DD n. 366 del 17/09/2021) inerente la Procedura selettiva per titoli e esami per la progressione verticale dalla categoria C alla categoria D, area amministrativa-gestionale, riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Università del Salento, bandita con D.D. n. 282 del 08.07.2021. Procedura n. 2 (c/o Rip. Finanziaria e Negoziale)

DICHIARA

1. di non essere nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 35 del DLgs. 165/2001: *i componenti le Commissioni giudicatrici non devono essere componenti degli organi di direzione politica dell'amministrazione, non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.*
2. di non essere nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 e dall'art. 52 del C.p.c. nei confronti degli altri membri della Commissione esaminatrice e di seguito riportate:

Art. 51. (Astensione del giudice)

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1. *se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
2. *se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
3. *se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
4. *se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
5. *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. Ricusazione del giudice.

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo.

Lecce, 18/10/2021

Firma
